



REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO E CONTENZIOSO
UNITÀ ORGANIZZATIVA COMMISSIONI VAS VINCA

Istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza ambientale riguardante le linee guida alle manifestazioni all'interno del territorio del consorzio BIM Brenta.
Pratica 3934

Codice SITI NATURA 2000: ZSC IT3220002 "Granezza", ZSC IT3220007 "Fiume Brenta dal confine trentino a Cison del Grappa", ZSC/ZPS IT3220036 "Altopiano dei Sette Comuni", ZSC/ZPS IT3230022 "Massiccio del Grappa", ZSC/ZPS IT3260018 "Grave e Zone umide della Brenta"

Il sottoscritto:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016, D.G.R. n. 1331 del 16 agosto 2017, D.G.R. n. 1709 del 24 ottobre 2017 e in particolare la D.G.R. n. 1400 del 29.08.2017 che prevede la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014, 2135/2014, 893/2017, 300/2018, 390/2018, 667/2018, 442/2019, 501/2019, 546/2019, 626/2019, 925/2019 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., la valutazione di incidenza è effettuata dall'Autorità competente e che questa, sulla base dei dati in proprio possesso provvede, tenendo conto del principio di precauzione, a verificare ed eventualmente rettificare le informazioni riportate nello studio presentato dal proponente;

PRESO ATTO e CONSIDERATO della relazione tecnica istruttoria per la valutazione di incidenza n. 218/2019;
PER TUTTO QUANTO SOPRA, si formula il seguente parere sulla valutazione di incidenza:

PRENDE ATTO

della dichiarazione dei dott. for. Carlo KLAUDATOS, dott. for. Mirco GRENDELE, dott.ssa for. Marta CIESA, i quali dichiarano che *"La descrizione del piano riportata nel presente studio è conforme, congruente e aggiornata rispetto a quanto presentato all'Autorità competente per la sua approvazione. Con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi sui siti della rete Natura 2000."*

DÀ ATTO

- i. che quanto non espressamente analizzato nello studio per la valutazione di incidenza esaminato (come quello rimandato ad ulteriori atti o a diversa scansione spazio-temporale) sia sottoposto al rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
- ii. che è ammessa l'attuazione delle Linee Guida in argomento:
 - A. qualora non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, n. 1331/2017, n. 1709/2017 (in particolar modo, artt. 124, 150, 151, 152, 157, 179, 180, 181, 182, 194, 203, 205, 206, 207, 233, 234, 255, 256, 272, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281 dell'allegato A e artt. 213, 214, 230, 276, 289, 292 dell'allegato B alla D.G.R. n. 786/2016);

- B. qualora gli interventi siano riconducibili ai fattori di perturbazione identificati con la presente valutazione di incidenza, con particolare riferimento all'esplicita esclusione delle attività di impresa operanti nel settore del turismo, delle attività sportive e ricreative;
- C. fino alla complessiva revisione cartografica degli ambiti identificati (all'interno di quelli oggetto della presente valutazione, individuando le aree compatibili con la manifestazione e gli spazi ad essa funzionali), limitatamente alle aree contraddistinte dal seguente identificativo (di cui al campo OBJECTID del dato in formato vettoriale): 5, 18, 20, 29, 36, 40, 42, 44, 46, da 52 a 53, 62, 64, 70, 73, da 77 a 78, da 80 a 81, da 84 a 85, 87, 98, da 103 a 104, da 107 a 109, 111, da 113 a 114, da 117 a 118, 122, 124, 126, 137, da 140 a 141, 144, 157, 159, 161, 167, da 169 a 170, 172, da 176 a 177, 182, 184, da 186 a 187, 195, da 197 a 198, 200, da 203 a 205, 211, 215, da 219 a 221, 223, da 225 a 226, 231, da 237 a 238, da 240 a 243, 246, 251, 253, 258, 263, da 267 a 270, da 272 a 274, da 278 a 279, 288, 291, 293, 295, da 297 a 298, 300, da 309 a 310, da 312 a 317, 320, da 324 a 326, 328, 330, da 332 a 335, da 338 a 339, 342, da 346 a 347, 349, 355, da 358 a 361, 363, da 366 a 368, 371, da 373 a 376, da 378 a 379, da 381 a 386, 388, 390, da 395 a 400, da 402 a 408, da 410 a 412, da 415 a 420, 422, da 424 a 426, da 428 a 429, 431, 433, 435, 440, 443, 447, 451, 453, 455, da 457 a 458, 460, 463, 465, da 467 a 472, da 476 a 479, 481, da 483 a 485, 488, da 492 a 493, da 496 a 497, da 499 a 503, da 508 a 510, da 512 a 513, da 515 a 516, 518, da 520 a 521, da 524 a 525, da 527 a 528, 531, da 533 a 536, da 546 a 547, 550, da 552 a 557, da 559 a 560, 562, da 564 a 568, da 572 a 574, da 577 a 579, 581, 583, da 586 a 587, da 589 a 590, da 592 a 593, da 595 a 596, 600, da 603 a 606, da 608 a 609, da 611 a 612, 615, 617, 619, 621, 627, 630, da 632 a 634, 636, 639, 641, da 643 a 644, 646, da 651 a 652, 657, da 663 a 665, da 667 a 669, 672, 674, da 676 a 679, da 682 a 688, da 691 a 700, da 702 a 703, 706, da 710 a 711, da 714 a 725, 728, 730, 732, da 734 a 737, da 739 a 740, da 742 a 743, 747, 749, da 751 a 752, da 754 a 756, 758, da 762 a 763, da 765 a 766, da 772 a 773, da 775 a 776, 778, da 780 a 787, 792, 794, 796, da 802 a 803, 805, da 807 a 810, da 812 a 814, da 816 a 817, da 819 a 820, 822, 826, 831, 833, da 835 a 837, 843, da 847 a 850, 852, 856, da 859 a 863, da 868 a 870, 873, da 875 a 877, da 882 a 884, da 886 a 887, da 890 a 891, da 896 a 897, 899, da 907 a 908, da 915 a 916, 918, da 920 a 921, 924, 928, 931, da 941 a 944, da 953 a 954, 963, 967, da 969 a 971, 974, 980, 983, 985, da 988 a 989, 993, 998, 1000, da 1003 a 1004, 1016, 1019, 1022, 1026, 1028, da 1031 a 1032, da 1035 a 1036, 1038, 1042, da 1044 a 1045, 1052, da 1056 a 1057, 1059, da 1064 a 1066, 1068, da 1070 a 1072, 1075, da 1077 a 1080, 1083, da 1088 a 1089, da 1092 a 1093, 1095, 1097, da 1099 a 1100, 1102, da 1104 a 1105, 1107, da 1111 a 1113, 1115, 1120, 1134, da 1139 a 1140, da 1142 a 1143, 1145, 1147, da 1149 a 1150, 1154, 1176, da 1179 a 1180, da 1199 a 1201, da 1205 a 1206, 1210, 1216, 1223, 1226, da 1228 a 1229, 1233, da 1237 a 1238, da 1240 a 1242, da 1246 a 1249, da 1251 a 1252, da 1258 a 1259, 1265, 1269, 1271, da 1273 a 1274, 1278, 1280, 1285, da 1287 a 1288, da 1295 a 1297, 1304, da 1306 a 1308, 1315, 1318, da 1320 a 1322, 1326, da 1329 a 1330, 1334, da 1337 a 1339, 1345, 1347, da 1355 a 1357, da 1366 a 1368, da 1372 a 1373, da 1375 a 1379, 1383, da 1387 a 1389, da 1391 a 1392, da 1395 a 1396, 1398, 1402, 1404, da 1415 a 1416, da 1419 a 1420, 1422, 1425, 1427, 1434, 1440, 1442, 1447, da 1449 a 1452, 1454, da 1457 a 1458, 1462, 1467, da 1493 a 1494, da 1496 a 1500, 1511, 1513, 1560, 1567, 1576, 1593, 1599, da 1604 a 1605, 1615, da 1617 a 1622, 1625, da 1631 a 1632, da 1634 a 1635, da 1680 a 1683, 1685;
- iii. che risultano attesi degli effetti, ritenuti non significativi a seguito del quadro prescrittivo, nei confronti degli habitat e delle specie di interesse comunitario e in particolare per: 3130 "Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei *Littorelletea uniflorae* e/o degli *Isoëto-Nanojuncetea*", 3270 "Fiumi con argini melmosi con vegetazione del *Chenopodion rubri* p.p e *Bidention* p.p.", 4060 "Lande alpine e boreali", 4070* "Boscaglie di *Pinus mugo* e *Rhododendron hirsutum* (*Mugo-Rhododendretum hirsuti*)", 4080 "Boscaglie subartiche di *Salix* spp.", 6150 "Formazioni erbose boreo-alpine silicicole", 6170 "Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine", 6210 (*) "Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*)", 6410 "Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (*Molinion caeruleae*)", 6430 "Bordure planiziali, montane e alpine di megaforie idrofile", 6510 "Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)", 6520 "Praterie montane da fieno", 8120 "Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (*Thlaspietea rotundifolii*)", 8130 "Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili", 8210 "Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica", 8240 "Pavimenti calcarei", 9130 "Faggeti dell'*Asperulo-Fagetum*", 9150 "Faggeti calcicoli dell'Europa centrale del *Cephalanthero-Fagion*", 91E0* "Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)", 91H0* "Boschi pannonici di *Quercus pubescens*", 91K0

- "Foreste illiriche di *Fagus sylvatica* (Aremonio-Fagion)", 9260 "Boschi di *Castanea sativa*", 92A0 "Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*", 9410 "Foreste acidofile montane e alpine di *Picea* (*Vaccinio-Piceetea*", 9420 "Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*", *Cypripedium calceolus*, *Himantoglossum adriaticum*, *Anacamptis pyramidalis*, *Gladiolus palustris*, *Primula spectabilis*, *Adenophora liliifolia*, *Campanula scheuchzeri*, *Physoplexis comosa*, *Vertigo angustior*, *Saga pedo*, *Lucanus cervus*, *Osmoderma eremita*, *Cerambyx cerdo*, *Parnassius apollo*, *Parnassius mnemosyne*, *Zerynthia polyxena*, *Lycaena dispar*, *Phengaris arion*, *Euphydryas aurinia*, *Coenonympha oedippus*, *Lopinga achine*, *Euplagia quadripunctaria*, *Lampetra zanandreae*, *Barbus meridionalis*, *Barbus plebejus*, *Telestes souffia*, *Cobitis bilineata*, *Sabanejewia larvata*, *Salmo marmoratus*, *Cottus gobio*, *Salamandra atra*, *Salamandra atra aurorae*, *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Podarcis muralis*, *Natrix tessellata*, *Bonasa bonasia*, *Lagopus mutus*, *Tetrao tetrix*, *Tetrao urogallus*, *Alectoris graeca*, *Ixobrychus minutus*, *Egretta garzetta*, *Pernis apivorus*, *Milvus migrans*, *Crex crex*, *Bubo bubo*, *Glaucidium passerinum*, *Aegolius funereus*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Picus canus*, *Dryocopus martius*, *Lanius collurio*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Rhinolophus hipposideros*, *Miniopterus schreibersii*, *Myotis blythii*, *Myotis capaccinii*, *Myotis emarginatus*, *Myotis myotis*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Nyctalus noctula*, *Hypsugo savii*, *Plecotus auritus*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Rhinolophus hipposideros*, *Tadarida teniotis*, *Dryomys nitedula*, *Muscardinus avellanarius*, *Hystrix cristata*;
- iv. che l'attuazione delle manifestazioni delle Linee Guida in argomento sia sospesa negli ambiti in sia accertata la modifica delle condizioni ambientali che hanno costituito il quadro di riferimento per gli habitat e per le specie oggetto della presente valutazione di incidenza, in relazione agli esiti del rapporto di cui all'art. 17 della direttiva 92/43/Cee e all'art. 12 della direttiva 2009/147/Ce;

CONVIENE

ad una conclusione positiva della valutazione di incidenza, in adempimento al quadro prescrittivo sotto riportato, sui siti della rete Natura 2000 coinvolti

e

PROPONE

un esito favorevole (con prescrizioni) della procedura di valutazione di incidenza per l'istanza di "Linee guida alle manifestazioni all'interno del territorio del consorzio BIM Brenta"

e

per quanto sopra, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce,

PRESCRIVE

1. di limitare agli ambiti sopra indicati l'attuazione delle Linee Guida, fino alla positiva conclusione della complessiva revisione cartografica degli ambiti identificati (all'interno di quelli oggetto della presente valutazione, individuando le aree compatibili con la manifestazione e gli spazi ad essa funzionali);
2. di escludere, in corrispondenza delle superfici riconducibili ai predetti habitat di interesse comunitario, l'attuazione di quanto previsto dalle schede A, B e F (come pure dalle schede C, D e E laddove sia previsto l'impiego di strutture che richiedono l'installazione di tendoni, tensostrutture, palchi, pedane o similari) e di limitare, nelle medesime superfici, le manifestazioni delle Linee Guida in argomento alle sole modalità esecutive che non siano in grado di provocare, anche temporaneamente, il degrado degli habitat di interesse comunitario nei suoi caratteri strutturali (biotici e abiotici) e funzionali;
3. di garantire negli ambiti ricadenti nei siti della rete Natura 2000, laddove non diversamente regolamentato, la conformità con la "Classe I - Aree particolarmente protette" di cui al D.P.C.M. 14/11/1997 e, nel periodo marzo-luglio compresi, di sospendere l'applicazione delle schede A, B, C e F in corrispondenza degli ambienti naturali e seminaturali connessi con i siti della rete Natura 2000 laddove, in presenza di evidenze sulla riproduzione in corso (da accertarsi preventivamente all'evento), le modalità esecutive siano tali da pregiudicare il completamento della fase riproduttiva ovvero non siano attuabili opportune misure a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati;
4. di impiegare sistemi in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente

- spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
5. di vietare qualsiasi manifestazione prevista dalle Linee Guida che possa determinare la riduzione di superfici riconducibili ad habitat di interesse comunitario e di garantire il mantenimento dell'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero, siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito di influenza delle Linee Guida;
 6. di provvedere alla verifica del rispetto delle indicazioni prescrittive, trasmettendo all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza, specifica reportistica comprensiva delle aree in cui sono state svolte le manifestazioni (georiferite secondo lo standard regionale);

RACCOMANDA

- di provvedere all'adeguamento documentale in riferimento alle predette considerazioni e prescrizioni, mediante:
 - l'aggiornamento della cartografia allegata al documento delle Linee Guida ai soli ambiti di applicazione identificati con la presente valutazione;
 - l'assunzione nelle Linee Guide e nelle relative schede delle prescrizioni di cui ai suddetti punti 2, 3, 4 e 5;
 - la modifica del quadro prescrittivo delle Linee Guida, conformemente alle disposizioni precauzionali riportate nello studio per la valutazione di incidenza esaminato, nel seguente modo:
 - i. per LG1, lo stralcio integrale di "p. generali" e l'inserimento del par. 2.7.5.2 dello studio (fatta eccezione per l'indicazione in ambito fluviale);
 - ii. per LG2, lo stralcio integrale di "p. gestione" e "p. attività ammesse" e l'inserimento dei par. 2.7.5.2, 2.7.5.5 e 2.7.5.6 dello studio;
 - iii. per LG3, lo stralcio integrale di "p. divieti" e l'inserimento dei par. 2.7.5.2 e 2.7.5.6 dello studio;
 - iv. per LG4, lo stralcio integrale di "p. divieti" e "p. attività ammesse" e l'inserimento dei par. 2.7.5.2 (fatta eccezione per l'indicazione in ambito fluviale), 2.7.5.5 e 2.7.5.6 dello studio;
- di provvedere all'approvazione delle Linee Guida, come sopra adeguate, e di trasmettere la documentazione adeguata di cui al punto precedente entro 30 giorni dall'approvazione medesima;
- di effettuare la complessiva revisione cartografica degli ambiti identificati preferibilmente precedentemente all'approvazione delle Linee Guida e di trasmettere tale aggiornamento all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza, comprensivo degli adeguamenti del dato in formato vettoriale relativo agli elementi trattati ai punti 2.1 e 2.3 della selezione preliminare (sulla scorta delle indicazioni di cui alla presente istruttoria);
- di subordinare l'efficacia delle Linee Guida in argomento negli ambiti sottoposti a revisione al positivo riscontro dell'Autorità regionale per la valutazione di incidenza e all'atto formale di approvazione dell'aggiornamento cartografico da parte di ciascuna Amministrazione Comunale interessata;
- di sospendere l'attuazione delle manifestazioni delle Linee Guida in argomento negli ambiti in cui sia accertata la modifica delle condizioni ambientali che hanno costituito il quadro di riferimento per gli habitat e per le specie oggetto della presente valutazione di incidenza, in relazione agli esiti del rapporto di cui all'art. 17 della direttiva 92/43/Cee e all'art. 12 della direttiva 2009/147/Ce;
- di provvedere alla trasmissione degli esiti delle verifiche di cui al predetto punto 6 entro il 31 gennaio dell'anno successivo di applicazione delle Linee Guida e, qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, di effettuare il monitoraggio delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017;
- di comunicare di qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso e la comunicazione tempestiva alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato;

RICONOSCE

per le attività conseguenti le Linee Guida in argomento, qualora non in contrasto con il quadro ambientale della presente valutazione (tra cui DD.G.R. n. 4441/05, n. 4240/08 e n. 2200/2014), la non necessità della valutazione di incidenza di cui al numero 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 "progetti

o interventi espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti da linee guida, che ne definiscono l'esecuzione e la realizzazione, sottoposte con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza'

f.to dott. Corrado SOCCORSO
Venezia, li 09.12.2019